

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

53° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1997

Presidenza del presidente ZECCHINO

indi del vice presidente CIRAMI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1406) *Deputato SIMEONE: Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 15, 19, 21 e *passim*
AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 19, 22, 24 e *passim*
CIRAMI (CCD) 18, 22, 27 e *passim*
FASSONE (Sin. Dem.-l'Ulivo), relatore alla Commissione 18, 19, 20 e *passim*
FOLLIERI (PPI) 20
GRECO (Forza Italia) 17, 19, 20 e *passim*
MAZZUCA POGGIOLINI (Rin. Ital. e Indip.) 27, 28
RUSSO (Sin. Dem.-l'Ulivo). 19, 23, 28 e *passim*
SCOPELLITI (Forza Italia) 28
SENESE (Sin. Dem.-l'Ulivo) 21

(2702) *Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE:

– CIRAMI (CCD) Pag. 4, 7
– ZECCHINO (PPI) 2, 8, 15
AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 10, 11, 13
BUCCIERO (AN) 6
CARUSO Antonino (AN) 13
FOLLIERI (PPI) 13
GRECO (Forza Italia) 5, 11
DE GUIDI (Sin. Dem.-l'Ulivo), relatore alla Commissione 2, 8
SCOPELLITI (Forza Italia) 6, 11, 14
SENESE (Sin. Dem.-l'Ulivo) 4
RUSSO (Sin. Dem.-l'Ulivo) 8

I lavori hanno inizio alle ore 16,10.

Presidenza del presidente ZECCHINO

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2702) Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia».

Prego il relatore, senatore De Guidi, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DE GUIDI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il tema della giustizia viene offerto ogni giorno all'attenzione della pubblica opinione alterato – come ciascuno si rende conto – da sempre più complesse implicazioni di ordine politico, con il rischio di far cadere il silenzio su altri importanti aspetti, di cui tutti siamo consapevoli, quali la carenza di strutture, di mezzi e di persone, che pertanto non emergono con la dovuta rilevanza.

Con il disegno di legge al nostro esame, il Governo intende avviare un processo di adeguamento dell'amministrazione della giustizia alle sue crescenti esigenze. A causa dell'insufficienza delle dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, che non consentono di realizzare gli interventi già peraltro programmati con la legge del 15 novembre 1993, n. 458, di conversione del decreto-legge 17 ottobre 1993, n.364, si rende necessaria una autorizzazione per effettuare le spese indicate nel presente provvedimento. Tali spese, come poi emergerà quando esaminerò i singoli articoli, sono finalizzate alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle strutture edilizie esistenti, alla costruzione di nuove per il trattamento terapeutico e riabilitativo dei detenuti minori e tossicodipendenti ed al potenziamento del sistema informativo e di sicurezza.

Nell'articolato si indicano solo le somme destinate ai singoli capitoli, nella relazione tecnica si individuano anche le zone geografiche, le regioni e le città nelle quali saranno effettuati gli specifici interventi.

A fronte di uno stanziamento complessivo ammontante a 253.550 milioni di lire, 216.700 milioni sono destinati all'edilizia per il triennio

1997-1999. Gli interventi saranno equamente distribuiti al Nord, al Centro e al Sud.

Un settore particolarmente considerato è quello minorile per il quale è prevista, nel tempo, la costruzione di dieci centri destinati ad ospitare iniziative di prevenzione, controllo e recupero. Nell'ambito della programmazione del triennio 1997-1999, però, per cui è stata stanziata parte della cifra ricordata, si procederà alla realizzazione di quattro centri localizzati a Catania, Cagliari, Bari e Catanzaro.

Presidenza del vice presidente CIRAMI

(Segue DE GUIDI, relatore alla Commissione). Per il settore dell'amministrazione penitenziaria è prevista la realizzazione di un progetto sperimentale presso la III Casa circondariale di Roma Rebibbia per attività di sostegno trattamentale; l'intervento consiste nell'adattamento di spazi interni ed esterni per consentire adeguati trattamenti socio-sanitari, incontri e colloqui con i familiari e trattamenti riabilitativi attraverso corsi di formazione professionale ed attività lavorative. Il progetto è destinato a circa settanta detenuti, con una spesa di sei miliardi di lire.

Per quanto riguarda la preoccupante questione della detenzione dei tossicodipendenti, complicata anche da gravi problemi sanitari, è stata progettata la realizzazione di una struttura alternativa al normale circuito carcerario, finalizzata al reinserimento del tossicodipendente nell'ambiente sociale mediante un trattamento terapeutico. L'accesso a tale struttura sarà riservato a coloro che sottoscriveranno un impegno a seguire il programma riabilitativo. Per tale iniziativa, destinata a soggetti provenienti dai distretti di Emilia Romagna, Lombardia e Liguria, è stata individuata una struttura situata a Castelfranco Emilia, che si estende per circa trenta ettari di terreno, di cui venticinque coltivabili, dove si possono realizzare attività produttive agricole e di allevamento. La spesa per la messa in opera di tale progetto è di circa 15 miliardi.

Come ho già detto lo stanziamento totale per gli interventi edilizi ammonta a 216.700 milioni da distribuirsi nel triennio 1997-1999.

Il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge n. 2702 prevede stanziamenti per complessivi 17.500 milioni per l'acquisizione e la gestione di attrezzature, servizi e impianti di sicurezza per gli uffici giudiziari. In particolare, questi ultimi interventi per la sicurezza sono ormai indilazionabili per adempiere alle normative europee, così come stabilito dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Per il potenziamento del sistema informativo e per la realizzazione di aule informatiche destinate all'addestramento del personale il comma 3 dell'articolo 3 prevede uno stanziamento di 5.850 milioni. L'intervento principale è quello relativo al cablaggio degli edifici dell'amministrazione centrale, consistente nella predisposizione di tutte le

strutture per la messa in rete del sistema informatico, secondo la moderna tecnologia delle fibre ottiche.

Una spesa pari a 3.500 milioni è prevista dal comma 2 dell'articolo 3 per il supporto psicologico alla popolazione carceraria al fine di prevenire atti di autolesionismo.

L'articolo 4 individua la norma da applicare ai contratti concernenti il potenziamento del sistema informativo automatizzato come indicato nell'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39, che stabilisce le procedure per l'approvazione dei contratti concernenti i sistemi informativi per tutta la pubblica Amministrazione e prevede il parere positivo dell'Autorità per l'informatica, istituita allo scopo di promuovere, progettare, realizzare e coordinare ogni sistema informativo della pubblica Amministrazione stessa.

L'articolo 5 individua le modalità di copertura delle spese previste nel provvedimento, che ammontano ad un totale di 243.550 milioni di lire, di cui 216.700 milioni destinati all'edilizia, 17.500 milioni per le attrezzature e gli impianti di sicurezza, 5.850 milioni per l'informatica e 3.500 milioni per il supporto psicosociale.

La compatibilità con le spese generali dello Stato e le legittime richieste provenienti da altri Ministeri non consentono margini per aumentare questi stanziamenti, come ognuno di noi potrebbe auspicare e la realtà dell'amministrazione della giustizia richiederebbe.

L'attenzione manifestata in questo provvedimento per alcune delle esigenze più pressanti per il migliore funzionamento della giustizia mi sembra costituisca un segnale positivo che il Governo intende dare; a noi il compito di accoglierlo operando eventualmente per un migliore equilibrio distributivo tra i singoli capitoli di spesa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Credo che il disegno di legge al nostro esame, le cui argomentazioni tecniche sono state testè illustrate dal senatore De Guidi, non potrà che migliorare le strutture giudiziarie e carcerarie; la sua approvazione è auspicabile, come diceva il relatore, e io alla sua voce unisco la mia.

SENESE. Signor Presidente, mi sembra fuori questione l'opportunità e condivisibilità del provvedimento in oggetto. Vorrei tuttavia rilevare che nella allocazione di queste pur modeste ma benvenute risorse per far fronte alle varie necessità, risulta a mio avviso sacrificata l'esigenza di un migliore trattamento sanitario dei detenuti. Uno dei punti di crisi della già per tanti versi difficile situazione carceraria è oggi rappresentato dalle condizioni dell'assistenza sanitaria ai detenuti, ad esempio per quanto riguarda i trattamenti nei confronti dei detenuti affetti da Aids. A meno che non mi sia sbagliato, ma ho ascoltato attentamente la relazione, l'unica previsione in materia è quella contenuta nel secondo comma dell'articolo 3, che prevede, per il solo 1997, 3,5 miliardi di stanziamento in favore delle attività di osservazione e supporto psicologico: nella relazione tecnica si chiarisce che questa è strettamente correlata all'estendersi dei fenomeni di autolesionismo.

In conclusione, riterrei innanzitutto opportuno che questo stanziamento si proietti anche negli anni successivi, come avviene per altre previsioni di spesa, cioè che non sia limitato solo al 1997 ma riguardi anche il 1998 e il 1999; in secondo luogo, che esso venga esteso non soltanto alle attività di osservazione e supporto psicologico ma più in generale all'assistenza sanitaria dei detenuti. Tale risultato, che mi sembra comunque suggerito se non addirittura imposto dalla situazione penitenziaria, si può ottenere riducendo proporzionalmente le previsioni di spesa che vengono destinate ad altre esigenze. In particolare, prenderei in considerazione la previsione di spesa dell'articolo 2, che certamente risponde a una esigenza sentita, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e restauro edifici e loro pertinenze, ma che mi sembra piuttosto elevata.

Ciò considerato, vorrei preannunciare la presentazione di un emendamento in tal senso al fine di venire incontro ad un'esigenza da più parti segnalata.

GRECO. Signor Presidente, le osservazioni del collega Senese mi sono utili per riportare alla nostra attenzione la discussione sull'ultima finanziaria, quando il nostro movimento politico raccomandava di prendere in considerazione le carenze esistenti in materia di assistenza sanitaria nelle carceri, in particolar modo per quanto riguarda i tossicodipendenti, tanto che avevamo indicato delle riduzioni di determinati capitoli e voci volte a potenziare questo settore di intervento; la nostra richiesta rimase però inascoltata. Mi fa allora piacere che il senatore Senese si preoccupi di presentare un emendamento in tal senso, perchè senz'altro anche noi ci uniremo nel raccomandare questo particolare settore.

Per quanto riguarda i tossicodipendenti, non mi spiego poi perchè nella relazione tecnica che accompagna questo disegno di legge si specifichi che dei 21 miliardi destinati a strutture per attività trattamentali e per detenuti tossicodipendenti 15 miliardi servano per ristrutturare la casa di lavoro di Castelfranco Emilia, alla quale dovrebbero essere assegnati duecento soggetti tossicodipendenti provenienti dai distretti di Emilia Romagna, Lombardia e Liguria. È una scelta che secondo me va ben ponderata, anche perchè sappiamo che di detenuti tossicodipendenti ve ne sono in tutta Italia e condizioni disastrose esistono anche al Sud. A questo proposito, visto che è presente un Sottosegretario attento a queste problematiche, vorrei ricordare che tempo addietro, quando ero magistrato, mi occupai anche io di fare uno studio sulle carceri alternative, a custodia attenuata, nell'ambito del quale venivano individuate molte carceri ex mandamentali. Ricordo che era stata anche effettuata un'ispezione da parte del Ministero di grazia e giustizia del carcere di Altamura, il quale, nonostante siano stati spesi, mi pare 7 miliardi dieci anni fa, è rimasto completamente inutilizzato. Avevamo indicato piccoli accorgimenti e poche spese per adattarlo a una struttura di questo genere, cioè proprio per accogliere tossicodipendenti da recuperare, disponibili a sottoscrivere il cosiddetto programma terapeutico. Lo segnalai al Sottosegretario; poi vedremo se può essere inserita con un emendamento oppure mediante un ordine del giorno una previsione che impegni il Go-

verno a seguire anche altre indicazioni, volte a rendere più confortevoli le condizioni psicofisiche di determinati soggetti sottoposti a detenzione.

BUCCIERO. Signor Presidente, cari colleghi, devo denunciare il mio totale imbarazzo, che nasce forse dalla mia scarsa conoscenza del settore dedicato alle spese del Ministero. La relazione tecnica che è stata allegata al disegno di legge è a mio avviso sommamente generica e non mi consente di esprimere un giudizio di qualsiasi genere; mi lascia veramente perplesso. Ad esempio, nella relazione tecnica si legge che per ognuno dei centri minorili, Catania, Cagliari, Bari e Catanzaro, è previsto un costo medio di 15 miliardi; mi chiedo quale sarà la ricettività di tali centri e se in essi verranno effettuate anche attività di recupero dei minori.

Vorrei poi sapere a che cosa fa riferimento la voce relativa alle attrezzature ed agli impianti di sicurezza e se i 17.500 milioni previsti sono pochi o molti.

Per quanto riguarda l'informatica, ricordo di aver in passato attirato l'attenzione dei colleghi sullo scandalo che si verificò al Ministero di grazia e giustizia a seguito della pubblicazione del libro di un magistrato, che oggi mi pare sia pretore a Borgomanero. Ricordo un libro scritto da tale magistrato che si esprimeva in termini di violenta denuncia di alcuni magistrati, direttori generali del Ministero di grazia e giustizia, accusati dello sperpero di milioni di lire per l'acquisto di attrezzature informatiche.

Ritengo che una relazione tecnica più dettagliata potrebbe esserci di aiuto; stante infatti quella che attualmente accompagna il provvedimento, devo ammettere che non mi sento di esprimere un voto favorevole in merito a quest'ultimo. Chiedo ovviamente che venga stabilito un termine per la presentazione degli emendamenti.

SCOPELLITI. Signor Presidente, dichiaro la mia perplessità sul modo in cui stiamo lavorando, che potrei definire schizofrenico. Mi sembra, infatti, che questo provvedimento, per quanto urgente ed importante nel suo obiettivo finale, in un certo senso disturbi il corso dei nostri lavori. Ieri questa Commissione ha insediato il Comitato ristretto per lo studio dei problemi penitenziari, che dovrebbe formulare suggerimenti per trovare soluzioni anche per quei problemi drammatici esistenti all'interno del carcere che questo disegno di legge affronta (come emerge anche da una rapida lettura consentita dalla stringatezza del provvedimento al nostro esame).

Tale Comitato, che dovrebbe costituire uno strumento per individuare i problemi esistenti e per indicare eventuali soluzioni, a differenza della Commissione, ha un incarico preciso - era questo l'intendimento anche della collega Bonfietti - quello di ascoltare gli operatori carcerari per sentire da loro, in prima voce, i problemi che affliggono il carcere e le possibili soluzioni.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge al nostro esame, quindi, anticipano l'attività di questo Comitato che è appena nato e deve ancora iniziare ad operare; infatti il primo appuntamento che lo vedrà

impegnato è l'audizione del direttore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dottor Margara, fissata per il prossimo martedì.

Ritengo inoltre che il disegno di legge n. 2702 anticipi o comunque intralci il progetto legislativo che stiamo portando avanti in materia di depenalizzazione. Credo che a fronte di una sana depenalizzazione le preoccupazioni in relazione alla quantità della popolazione carceraria che giustificano questo disegno di legge vadano rivisitate.

Si aggiunge a queste valutazioni pregiudiziali la mia convinzione, con riferimento specifico al rilevante numero dei tossicodipendenti detenuti, che se alleggerissimo il carcere dei colpevoli del reato di uso di stupefacenti, il problema si inquadrerebbe in un'ottica diversa.

Desidero compiere due brevi considerazioni. Nel provvedimento si prevede la realizzazione di un vero e proprio villaggio giudiziario, in grado di ospitare soltanto duecento tossicodipendenti. Sottosegretario Ayala, le domando: come avverrà la loro individuazione? Forse con una lotteria di Capodanno?

Ritengo che in relazione al provvedimento in esame vi siano due possibilità: o questo riguarda tutta la popolazione carceraria sofferente di tossicodipendenza (che non comprende solo duecento persone, ma un numero molto più elevato), ed in tal caso sarebbe necessario un programma più armonioso, o altrimenti, secondo il principio che «a pensare male si fa peccato, ma qualche volta si indovina», quello al nostro esame si manifesta come un provvedimento *ad hoc* per risolvere i problemi della struttura di Castelfranco Emilia. Mi domando se in alternativa a tale struttura si sia pensato, ad esempio, di utilizzare la sede carceraria dell'Asinara dove vi sono più di trenta ettari di terreno e attività agricole e di allevamento bovino già avviate; tale carcere per legge sarà chiuso entro l'anno in corso e, accontentando anche le esigenze dei nostri colleghi ambientalisti, l'isola potrebbe essere cautelata nella sua bellezza naturale e non contaminata dai cementificatori prevedendo una struttura più leggera di quella dell'attuale carcere predisposto alla detenzione in regime di massima sicurezza *ex* articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Chiedo pertanto che si aspetti ad investire il denaro nell'operazione di Castelfranco Emilia e che l'esame del disegno di legge n. 2702 venga accantonato in attesa dei primi risultati prodotti dal Comitato ristretto per lo studio dei problemi penitenziari e della definizione delle leggi in materia di depenalizzazione (mi riferisco in particolare anche al disegno di legge di iniziativa del deputato Simeone) che ormai dovranno trovare uno sbocco naturale nella loro approvazione.

Presidenza del presidente ZECCHINO

CIRAMI. Signor Presidente, la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge n. 2702 è leggibile, ciò non toglie che occorre comun-

que compiere un atto di fede per quanto riguarda le singole spese; la loro gestione determina infatti problemi di responsabilità per chi se ne occupa all'interno del Ministero e sarà nostro compito vigilare.

Faccio però mie le perplessità avanzate dal senatore Senese sul comma 2 dell'articolo 3 che prevede un investimento di denaro per le attività di supporto psicologico solo per l'anno 1997. Infatti, mentre per tutte le altre voci di spesa vi è una previsione triennale, per le materie di cui al comma 2 dell'articolo 3 si fa riferimento solo all'anno 1997 come se gli atti di autolesionismo o le esigenze di supporto psicologico dovessero esaurirsi a tale data. Mi domando se non sia il caso di prevedere fin d'ora un maggiore impegno, sottraendo una parte delle somme del capitolo di spesa di cui all'articolo 2 e agli altri commi dell'articolo 3 (come già è stato proposto) ed impegnandole in una previsione di spesa, per gli anni 1998 e 1999, per i suddetti interventi nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria di cui al comma 2 dell'articolo 3.

Una proposta di modifica in tal senso al disegno di legge al nostro esame mi troverebbe quindi assolutamente concorde.

RUSSO. Signor Presidente, in ordine alle osservazioni svolte dalla collega Scopelliti desidero soltanto osservare che i difetti di struttura dei nostri uffici giudiziari e penitenziari, delle attrezzature, in particolare di quelle informatiche, sono così presenti a tutti noi, e lo sono sempre stati in tutti i dibattiti in questa Commissione, che un intervento come quello oggi in esame, che stanziava una somma certo non proporzionata ai bisogni ma pur sempre significativa, non può che essere salutato con estremo favore; per tale ragione sono contrario alla proposta della collega Scopelliti di accantonare questa spesa in attesa dell'indagine che si compirà attraverso il Comitato ristretto per lo studio dei problemi penitenziari. È chiaro che con il provvedimento in oggetto non verranno pregiudicati altri interventi che potranno essere suggeriti e che naturalmente potranno anche avere portata più radicale. Qui si tratta di situazioni che possono registrare attraverso questo intervento un significativo miglioramento.

Trovo anche importante che si avvii la realizzazione di strutture alternative al carcere; mi sembra un segnale grandemente positivo. Certo, può darsi che la struttura di Castelfranco Emilia non sia in questo caso adeguata ai bisogni; è però un primo passo, si avvia un processo al quale ne seguiranno altri. Guai se dicessimo che siamo fermi in attesa di poter completamente rivoluzionare il sistema; l'importante è muoverci in una direzione che renda queste strutture il più umane possibili, che elimini le situazioni più gravi e che metta gli uffici giudiziari al passo con tanti altri uffici della nostra società. Chi oggi vive nelle aule giudiziarie è cosciente delle condizioni di grande arretratezza esistenti.

Quindi, penso che questo provvedimento meriti di essere approvato in tempi solleciti perchè viene incontro ad esigenze urgenti, il che non toglie la possibilità di miglioramenti. Per quanto mi riguarda sono d'accordo con l'emendamento preannunciato dal collega Senese, sul quale vedo che ci sono adesioni anche di altri colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

DE GUIDI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi ero illuso che quello al nostro esame fosse un provvedimento semplice, facile e di immediata approvazione: vedo invece che giustamente sono stati sollevati dei dubbi.

Per quanto riguarda il rilievo del collega Senese, ripreso poi dai colleghi Greco e Bucciero, circa l'insufficienza di stanziamenti per il problema sanitario, che qui sono limitati unicamente a 3,5 miliardi per l'assistenza di carattere psicologico (in seguito ai molti suicidi che avvengono dentro al carcere), mi trovo d'accordo, per cui credo sia possibile, nell'equilibrio complessivo degli stanziamenti, ritoccare eventualmente altre voci e potenziare l'intervento in materia di assistenza sanitaria. Devo dire che a questi 3,5 miliardi si aggiungono anche i 6 miliardi dell'intervento che si effettuerà a Rebibbia, nella terza sezione, perchè questo progetto è finalizzato, anche se riguarda solo settanta detenuti, a migliorare l'assistenza sanitaria, oltre a quella psicologica per cui lo possiamo ascrivere al tema della salute nelle carceri. Convengo anche sul fatto che il problema per essere affrontato richiederebbe ben altri stanziamenti e una diversa cultura per il trattamento della popolazione carceraria.

Un intervento che è nella linea dell'assistenza sanitaria, per quanto riguarda le infezioni da Hiv, è quello di Castelfranco Emilia. Al di là della localizzazione, è una iniziativa che mi pare significativa e che va in senso innovativo per quanto riguarda la detenzione di tossicodipendenti. In materia di tossicodipendenza si deve naturalmente distinguere tra il tossico e lo spacciatore di professione. C'è una linea di tendenza diversa rispetto a quella del regime carcerario ordinario, dove purtroppo il recupero del detenuto è molto difficile. Il centro di recupero è finalizzato proprio per venir incontro ai bisogni propri di questa specifica parte della popolazione carceraria. È vero, duecento posti sono pochi; inizialmente essi saranno riservati a coloro che si impegnano a seguire il programma e forse saranno anche accorciati i tempi di detenzione se le persone affidate a questa struttura denotano capacità di recupero e possibilità di essere reinserite nella società. Se di fatto nelle comunità private si verifica che un periodo di due anni possa essere sufficiente per un intervento riabilitativo è pensabile che questa popolazione carceraria venga continuamente rinnovata, lasciando quindi spazio ad altri detenuti.

Per quanto riguarda gli interventi a favore dell'edilizia, sono convinto, avendo conosciuto diverse carceri del nostro paese, che non solo per la costruzione di nuovi stabilimenti ma per la stessa umanizzazione delle carceri esistenti queste somme siano ancora poche. Qui non si tratta di costruire nuovi edifici per accogliere più detenuti; perchè, anche se vi fosse uno snellimento nella popolazione carceraria in seguito all'approvazione del disegno n. 1406, che più tardi esamineremo, i detenuti rimarrebbero comunque in condizioni debilitanti. Se si riuscisse a sottrarre qualche somma da altre voci in favore della questione sanitaria sarei d'accordo, perchè gli interventi in materia sanitaria devono avere la precedenza.

Le altre spese, relative alla sicurezza e all'informatizzazione, prescindono da ogni considerazione circa l'entità della popolazione carceraria, perchè si tratta di esigenze indilazionabili. La voce sulla quale si può ipotizzare qualche variazione, in seguito alla ricerca che deve effettuare il Comitato ristretto per lo studio dei problemi penitenziari appena costituito, potrebbe essere quella inerente all'edilizia. Ritengo comunque che quei soldi siano necessari per tentare di umanizzare il modo di vivere della popolazione carceraria.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, ritengo che il relatore abbia – e di questo lo ringrazio – posto in evidenza le necessità cui si sforza di sopperire il provvedimento al nostro esame. Considero comunque doveroso fornire a tutti i colleghi le risposte che meritano, chiarendo innanzitutto che abbiamo proceduto scegliendo di individuare delle priorità.

Senatore Greco, il problema costituito dalla circostanza che solo l'1 per cento del bilancio dello Stato è destinato alla giustizia accompagna tutti noi dall'inizio delle nostre carriere, più o meno lunghe siano state; in questa ultima fase, a causa della necessità del risanamento dei conti pubblici esso si è addirittura aggravato in quanto tale percentuale è stata ridotta, sebbene in termini modesti, fino allo 0,98 per cento. Tale riduzione, ovviamente, deve essere accettata, considerata la finalità importantissima per il futuro del paese per la quale è stata chiesta, però ha creato difficoltà ulteriori che hanno contribuito a determinare l'attuale necessità di chiedere, con molta forza, al Parlamento di consentire un aumento dei fondi, peraltro non estremamente rilevante (si tratta sempre dei conti dello Stato e non di un bilancio familiare), per sopperire ad alcune priorità da noi individuate.

Come ha rilevato in particolare il senatore Senese, il provvedimento in esame, visti i suoi intrinseci limiti, non contiene una previsione specifica relativa alla questione sanitaria (che rappresenta certamente uno dei problemi più rilevanti) perchè su di essa stiamo lavorando insieme al Ministero della sanità mediante un apposito Comitato, al fine di pervenire ad una visione complessiva di tale problema – che è gestito dal Ministero di grazia e giustizia, ma certamente ha una precisa attinenza con le finalità istituzionali del Ministero della sanità – così da individuare soluzioni che innovino profondamente l'esistente. Non sono ancora in grado di indicare con precisione le modalità individuate perchè, ripeto, si tratta di una questione ancora allo studio ed il relativo aspetto economico è legato al tipo di riassetto che verrà dato al problema sanitario all'interno delle carceri.

Ho fatto riferimento al lavoro di questo Comitato sia per sottolineare che l'assenza di specifiche previsioni su tale materia nel disegno di legge n. 2702 non deriva da una insensibilità, che sarebbe assai grave, da parte del Ministero di grazia e giustizia, sia a titolo informativo nell'auspicio di aver evitato la presentazione di emendamenti, in quanto ora è a voi noto che è all'attenzione di due Ministeri la questione del complesso mondo sanitario all'interno delle strutture penitenziarie e che questa sarà oggetto di iniziative mirate, specifiche – e me lo auguro per-

sonalmente – quanto più innovative possibili, considerato l'attuale stato di questo aspetto della complessa problematica carceraria.

Rispondo poi al senatore Greco che vorrei vi fossero in Italia molte più strutture come quella di Castelfranco Emilia, così da ospitare tutti i tossicodipendenti presenti nelle carceri italiane ed assicurare loro quello che assicura tale struttura, già attiva ma non utilizzata appieno: si tratta infatti di un'azienda agricola, con più di 30 ettari di terreno, con la possibilità di fare colture idroponiche e vivaistiche, nonché, oltre alle attività di tipo agricolo, anche l'allevamento del bestiame. A tale proposito, privatamente la collega Scopelliti ha avuto modo di comunicarmi alcune sue perplessità sulla situazione climatica della zona, eppure l'Emilia Romagna è dal punto di vista della produzione agricola una delle prime regioni d'Italia. Non credo che la nebbia o le zanzare possano costituire degli ostacoli all'utilizzo della struttura in questione.

SCOPELLITI. Nebbia e zanzare non sono forse dannose per le piante, ma lo sono per l'uomo!

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In quelle zone i contadini vi lavorano da sempre senza incontrare problemi.

GRECO. Sottosegretario Ayala, se mi permette un'interruzione, considerato che si è rivolto a me, vorrei precisare che ho mosso un rilievo non tanto sull'individuazione della struttura di Castelfranco Emilia, quanto sulla discriminazione compiuta tra i tossicodipendenti; nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 2702, infatti, si legge che tale struttura è destinata ai «tossicodipendenti in espiazione di pena, provenienti dai distretti di Emilia Romagna, Lombardia e Liguria». È questo il punto sul quale non concordo, ossia sull'individuazione dei soggetti tossicodipendenti nell'ambito di una parte limitata dell'Italia, in danno delle altre. Come ho fatto presente, infatti, i tossicodipendenti non sono concentrati al Nord, ma sono presenti anche al Sud dove, tra l'altro, vi sono meno strutture di recupero. Nel Nord Italia, oltretutto, vi è la possibilità assente al Sud di ricorrere ad una grande quantità di comunità terapeutiche, anche a costo zero, in quanto esse hanno stipulato convenzioni con il Ministero di grazia e giustizia, con le regioni e con le ASL.

Per tali ragioni mi sono raccomandato di distribuire e parcellizzare la somma prevista, individuando altre strutture quali gli ex carceri mandamentali, alcuni adatti alla bisogna, in modo tale da portare il numero di soggetti interessati anche fino a 2.000 senza sensibili aggravii di spesa.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La passione che tutti noi poniamo nell'esame di questo provvedimento, soprattutto per quanto riguarda l'argomento specifico che stiamo trattando, impedisce di far terminare l'intervento del Sottosegretario, il quale magari avrebbe fornito una risposta – come mi auguro – esauriente.

Ho premesso che, chiaramente, vorremmo risolvere tutti i problemi, per tutti e subito, è però altrettanto evidente che ciò non è possibile, proprio per la mancanza, non certamente di volontà, che può essere esercitata meglio o peggio, ma di risorse. Nel provvedimento si individua quindi una priorità e si è scelto di cominciare dalla zona che, dal punto di vista della struttura penitenziaria, ci è sembrata offrire la più agevole soluzione, in quanto è possibile avviare appieno una struttura già presente.

Per quanto riguarda le carceri mandamentali (problema in merito al quale il senatore Greco ha compiuto un richiamo alla mia sensibilità), al momento del nostro insediamento al Ministero abbiamo verificato la presenza di una tendenza, rispettabilissima, alla loro *dismissione tout court*. Tale tendenza è oggetto di una profonda riflessione, ci stiamo infatti chiedendo – per essere più precisi, mi sto chiedendo – se questa sia la strada giusta o se, forse, non lo sia. Per esempio, mi domando se alcune strutture, anche modernissime, che tra l'altro sono costate qualche miliardo ciascuna (è il caso del carcere di Altamura, segnalato dal senatore Greco, ma che già conoscevo), non possano trovare una permanenza ulteriore nell'ambito del dipartimento ed una utilizzazione finalizzata, ad esempio, alla questione che stiamo trattando.

Per esprimere con più chiarezza possibile il mio pensiero, ribadisco che è evidente che nessuno ha la pretesa di aver risolto il problema intervenendo sulla struttura di Castelfranco Emilia, ma si sistema un settore del quadro complessivo, il che, pur rappresentando solo un avvio, non ci fa perdere di vista la necessità di risolvere la globalità del problema.

Se disponessimo di risorse maggiori (e per adesso abbiamo un urgente ed estremo bisogno di quelle che chiediamo con il disegno di legge n. 2702), vi avremmo presentato un programma più organico e completo, il che mi avrebbe provocato un maggiore entusiasmo, come ritengo sarebbe accaduto anche a voi.

Ci muoviamo però con le risorse che abbiamo e ne chiediamo un po' di più per distribuirle fra le finalità istituzionali del Ministero di grazia e giustizia che vengono tutte affrontate da questo provvedimento: si va dall'edilizia giudiziaria all'edilizia penitenziaria, dall'informatica (sulla quale compirò una breve precisazione) ai detenuti tossicodipendenti. Abbiamo quindi cercato di ricavare, chiedendole al Parlamento, nuove risorse, suddividendole, a nostro giudizio in maniera equilibrata, fra priorità che riguardano quasi tutti, o perlomeno i più significativi, i settori di responsabilità del Ministero di grazia e giustizia, senza per questo non aver pensato, ad esempio, che si sarebbero potute chiedere risorse maggiori per risolvere il problema delicatissimo ed angosciante dei tossicodipendenti e senza non aver tenuto conto dell'impatto delle sezioni stralcio sul problema dell'edilizia giudiziaria. Seppure avessimo voluto comportarci in tal modo, non sarebbe stato possibile.

Vi prego quindi di credere che le scelte compiute, opinabili come tutte le scelte, sono frutto del tentativo di conciliare un limite di risorse che è sotto gli occhi di tutti e sul quale non è necessario soffermarsi, con una serie se non di emergenze (tale termine non si adatta ai casi in

questione), quanto meno di priorità che provengono da quasi tutti i settori che rientrano nelle nostre responsabilità istituzionali. Questa è la logica del provvedimento al nostro esame.

Non ritengo sia corretto affermare che la relazione tecnica che lo accompagna sia sintetica, in quanto in essa abbiamo indicato per ciascun settore e per ogni finalità gli interventi che si intendono compiere.

Per quanto riguarda l'informatica, essa era inesistente nel passato, quando al Ministero di grazia e giustizia non vi era nè l'attuale Ministro, nè l'attuale Sottosegretario; ma non è questo il problema, nè ritengo fosse quello sollevato dal senatore Bucciero. Comunque siano andate le cose, qualunque sia stata la misura degli sprechi, quello che è sicuro è che di aule didattiche per la formazione informatica del personale non ne abbiamo. Queste riteniamo siano priorità cui dar corso e questo ci permettiamo di chiedervi, fermo restando che tra le tante nubi che si sono addensate – ho letto anch'io, e non con sentimenti di indifferenza, il libro che è stato citato di quel magistrato –, qualunque sia stato il passato, ci troviamo oggi di fronte alla necessità di sopperire a queste due situazioni e vi chiediamo di consentirci di farlo. Per il resto non possiamo fare niente; magari si potesse sistemare quanto accaduto in passato, ammesso che sia veramente accaduto.

CARUSO Antonino. Volevo chiedere al Sottosegretario un ulteriore chiarimento. Sia la relazione tecnica che la relazione illustrativa possono consentire qualche equivoco di interpretazione con riferimento alla realtà di Castelfranco Emilia. Volevo sapere se effettivamente si tratta di una struttura già di proprietà del demanio e se è già operante.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sì, è una nostra struttura, che però non è utilizzata per come meriterebbe di essere.

CARUSO Antonino. Qui si parla di realizzazione di una struttura alternativa, che è una cosa differente dalla ristrutturazione. Volevo capire se si realizza o si ristruttura; si può ristrutturare un bene di terzi previa acquisizione, non c'è niente di male.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Con assoluta franchezza mi informerò rapidamente sulla realtà della situazione perchè non mi sono mai recato sul luogo. Potrei sbagliarmi, anche perchè di strutture sul territorio ne abbiamo diverse; davvo per scontato che fosse di nostra proprietà e che fosse stata individuata per essere ristrutturata in senso alternativo. Comunque mi informerò rapidamente e darò una risposta mi auguro esauriente.

FOLLERI. Qual è la ricettività della struttura di Castelfranco Emilia?

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Questa struttura può ospitare circa duecento detenuti.

SCOPELLITI. Vorrei sapere dal Sottosegretario qual è la capacità ricettiva dell'Asinara, quanti detenuti vi sono attualmente, nonchè quale sarà la sua futura utilizzazione.

AYALA. *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* In passato ci sono stati anche seicento detenuti, ma è un problema che non ci riguarda più perchè il Parlamento ha approvato una legge che stabilisce il progressivo smantellamento di tale struttura. Al momento ve ne sono circa duecento di scarsa pericolosità sociale, nessuno dei quali sottoposto al regime previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Preciserò meglio la situazione nel corso della mia replica.

Per quanto riguarda l'utilizzazione, credo, e lo dico con grande franchezza esprimendo un'opinione personale che ovviamente non impegna assolutamente il Governo, che lo smantellamento della struttura dell'Asinara come carcere di massima sicurezza sia opportuno. Ho sempre condiviso tale progetto e vi abbiamo lavorato insieme; vi sono state anche opinioni diverse sulla data in cui attuarlo, ma la mia posizione in merito non nasceva da una questione personale ma proprio da un problema di tempi e modalità da seguire per l'attuazione di questo disegno, sapere cioè dove poter trasferire i detenuti, quali strutture erano disponibili. Se mi consentite ho un piccolo motivo di orgoglio: sono riuscito, il 31 luglio e non il 31 ottobre, a far trasferire in altre strutture idonee i detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario presenti all'Asinara. Per il resto, con il senno di poi mi sarebbe piaciuto che già nella normativa di recente approvata fosse stata prevista la possibilità di una futura utilizzazione, anche a fini detentivi di «minima sicurezza» – se mi è consentita l'improprietà del termine, ma *intelligenti pauca* – di quell'isola. Ciò infatti consentirebbe di poter disporre di una realtà molto particolare, dove la possibilità di far lavorare i detenuti, in aziende agricole, nella riforestazione, eccetera, è più concreta che altrove. Anche in considerazione del termine del 31 ottobre, ho preso contatto con il Ministero dell'ambiente. La vicenda è coordinata dalla Presidenza del Consiglio. Abbiamo effettuato due sopralluoghi all'Asinara, coinvolgendo, come era doveroso, gli enti locali, il comune di Porto Torres, nella cui area rientra l'Asinara, e anche la regione Sardegna. Stiamo cercando di realizzare un'ipotesi di convenzione con il Ministero dell'ambiente – infatti con l'istituzione del Parco dell'Asinara la gestione dell'isola è di competenza di tale Dicastero e non più del Ministero di grazia e giustizia –, proprio al fine di creare le condizioni per poter ospitare all'Asinara circa duecento detenuti a bassissima pericolosità sociale; più che ai tossicodipendenti pensiamo ai detenuti prossimi ad espriare la pena, quelli che più di altri hanno bisogno di lavorare e di essere trattati con maggiore accentuazione del momento rieducativo al fine di consentirgli un impatto più agevole con la società. Ciò ci permetterebbe di lasciare sull'isola gli uomini ed i mezzi del Ministero che hanno preservato l'isola anche dal punto di vista ambientale.

Non ho altro da aggiungere, spero di aver contribuito ad eliminare tutte le legittime perplessità. L'unica raccomandazione che vorrei fare è

quella di procedere ad una rapida approvazione del provvedimento, perchè per noi, inutile sottolinearlo, esso significa la possibilità di continuare a far fronte alla soluzione di molti problemi che sono in esso indicati per settore e per priorità.

PRESIDENTE. Propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al 30 settembre alle ore 18.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(1406) Deputato SIMEONE. - *Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1406, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame del disegno di legge interrotto nella seduta del 18 settembre scorso, nella quale è stato deciso di assumere come testo base quello risultante dalla precedente fase procedurale.

Passiamo dunque all'esame ed alla votazione degli articoli, nel testo risultante dalle modifiche introdotte in sede referente:

Art. 1.

(Esecuzione delle pene detentive)

1. L'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Articolo 656. - *(Esecuzione delle pene detentive)*. - 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7, 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine e il decreto di sospensione sono consegnati al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, può presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50,

comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso decreto. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.

6. L'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

8. Qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati di taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perchè provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, e salvo ogni eventuale provvedimento adottato ai sensi del comma 6 seconda parte, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al capoverso 5, dopo le parole: «a tre anni», aggiungere le parole: «o quattro anni se risulta dagli atti essere stata inflitta a persona che trovasi nelle condizioni di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

Al comma 1, nel capoverso 5, secondo periodo, dopo le parole: «L'ordine» inserire le seguenti: «di esecuzione».

1.1

IL RELATORE

Al capoverso 5, dopo la parola: «tempestivamente», aggiungere le parole: «e comunque entro tre giorni dal momento in cui il fascicolo perviene al suo ufficio».

1.3

GRECO

Al capoverso 9 lettera b), dopo le parole: «a tre anni» aggiungere le parole: «o a quattro per coloro che trovansi nelle condizioni di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

1.4

GRECO

Al comma 1, nel capoverso 10, sopprimere le parole: «e salvo ogni eventuale provvedimento adottato ai sensi del comma 6, seconda parte,».

1.2

IL RELATORE

GRECO. Signor Presidente, avrei avuto bisogno di esaminare il provvedimento più dettagliatamente; tuttavia, poichè ricordo il contenuto dell'emendamento 1.5, già presentato in sede referente, lo illustro ed insisto perchè esso venga accolto. Con tale emendamento, infatti, mi sono posto il problema di differenziare il regime di quella che sostanzialmente consiste in una sospensione di pena breve per coloro i quali non si trovano nelle stesse condizioni del tossicodipendente, perchè ricordo sempre i casi di quei tossicodipendenti che, avendo svolto un programma di recupero, si trovano poi colpiti dalla pena. Mi sono posto il problema di questa particolare condizione in cui versano i tossicodipendenti; certo, non vogliamo dare dei lasciapassare facili, però credo che tale condizione particolare ci consenta di valutare se non vi sia bisogno di una particolarità anche per quanto riguarda la sospensione delle pene. A mio parere, quindi, la pena, che deve essere di tre anni per tutte le altre persone che si trovano colpite da ordine di carcerazione, per i tossicodipendenti potrebbe essere elevata a quattro anni, sempre che risulti dagli atti che essa sia stata inflitta a persona che trovasi nelle condizioni di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Non ricordo se il relatore in sede di esame preliminare abbia risposto sull'emendamento, se cioè la mia richiesta sia giustificata o meno; vorrei chiedergli di ricordarmi la sua posizione, in modo tale da poter eventualmente recedere dall'insistere per la sua approvazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.3, riferito all'avverbio «tempestivamente», rilevo che espressioni che non dicono nulla non mi piacciono: preferirei indicare il termine in modo più esatto, aggiungendo al capoverso 5, dopo l'avverbio «tempestivamente» le parole: «e comunque entro tre giorni dal momento in cui il fascicolo perviene al suo ufficio».

Per quanto riguarda infine l'emendamento 1.4, esso è collegato al precedente emendamento 1.5 e quindi lo do per illustrato.

FASSONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, gli emendamenti 1.1 e 1.2 si intendono illustrati.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.5 del senatore Greco non sono favorevole, pur facendomi carico della sostanza dell'emendamento, anche perchè la preoccupazione in esso espressa trova già una risposta nella legge. L'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, infatti, è funzionale ad una sospensione dell'esecuzione della pena in vista non dell'applicazione di una misura alternativa (come l'articolo 656 del codice di procedura penale del quale ci occupiamo), ma dell'assoggettamento del condannato ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo in esito al quale, se positivo, consegue l'estinzione del reato. Si tratta quindi di materia estranea all'oggetto del nostro esame; tuttavia, per tranquillizzare il collega proponente, desidero far presente che comunque la situazione generale del tossicodipendente ha già un suo meccanismo di preservazione dal carcere nell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che prevede una sospensione dell'esecuzione della pena quando il soggetto richiedente dichiara di avere in corso o di intendere assoggettarsi al predetto programma terapeutico o socio-riabilitativo.

In conclusione, lo strumento per impedire l'ingresso in carcere o, se già in carcere, per ottenere una provvisoria sospensione della pena è già disciplinato dagli articoli 91 e 94 del testo unico, per cui mi sembrerebbe superfluo e contraddittorio con l'oggetto della normativa in esame il richiamo contenuto nell'emendamento.

GRECO. Mi permetto di replicare al collega relatore, che è magistrato e della Sinistra, che l'articolo 91 contempla tale possibilità, è vero, però su richiesta dell'interessato il quale deve munirsi di un difensore, ed i tossicodipendenti molte volte non hanno la possibilità economica di rivolgersi ad un difensore; ecco perchè mi sono posto il problema. In questo modo, invece, viene in soccorso un provvedimento d'ufficio: è il giudice stesso che si fa carico, nel momento in cui lo imponiamo per legge, di prendere in considerazione tali situazioni. Sbrogliatela un po' voi, io me ne sono fatto carico per le particolari condizioni non solo psicofisiche, ma anche economiche dei tossicodipendenti.

FASSONE, *relatore alla Commissione*. Faccio presente che il testo del provvedimento in esame, che abbiamo modificato, non prevede più una sospensione d'ufficio ma soltanto a seguito di domanda dell'interessato, sollecitato a porgerla dall'invito del pubblico ministero.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.3, mi sembra che esso sia precluso dal fatto che nel nuovo testo del disegno di legge non compare più la parola «tempestivamente».

GRECO. Avete addirittura tolto: «tempestivamente»; non c'è più alcun riferimento di tempo.

PRESIDENTE. Dove era inserita questa parola?

FASSONE, *relatore alla Commissione*. Alla sesta riga, nel testo originario.

GRECO. Signor Presidente, a questo punto potrei anche ritirare il mio emendamento, ma vorrei chiedere come mai si è ritenuto di superare anche quella espressione temporale che credo avesse un significato nelle intenzioni originarie del proponente del disegno di legge. Credo che con quel «tempestivamente» si volesse sollecitare l'adozione di un provvedimento tempestivo.

CIRAMI. Senatore Greco, l'emendamento 1.3 fa riferimento al testo originale dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1406, che prevedeva un procedimento di ufficio; il testo proposto dal relatore, sul quale stiamo discutendo, introduce, invece, la necessità di una richiesta di parte. La struttura dell'intero istituto, quindi è stata profondamente modificata.

GRECO. Signor Presidente, alla luce di tali chiarimenti, ritiro l'emendamento 1.3.

FASSONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ho rinunciato ad illustrare gli emendamenti 1.1 e 1.2, da me presentati, poiché sono puramente formali rispondendo alla necessità di fornire una migliore chiarificazione di concetti già espressi.

Esprimo inoltre parere contrario all'emendamento 1.4 per le medesime considerazioni prima espresse.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per quanto riguarda l'emendamento 1.4 il Governo esprime parere conforme a quello del relatore e dichiara parere favorevole agli emendamenti 1.1 e 1.2.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 1.5. Senatore Greco, insiste per la sua votazione?

GRECO. Sì signor Presidente, insisto, e mi riservo, dopo le dichiarazioni di voto, di chiedere eventualmente la verifica del numero legale.

RUSSO. Signor Presidente, desidero chiedere un chiarimento al relatore in relazione all'emendamento 1.5. Il capoverso 5 dell'articolo 1

del testo proposto dal relatore per il disegno di legge n. 1406 prevede questo meccanismo: il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena ed avvisa il condannato che può presentare istanza per richiedere la concessione di una delle misure alternative, «ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso decreto», intendendo il decreto n. 309 del 9 ottobre 1990. La sospensione di cui a tale articolo 90, non è quella legata alle condizioni di tossicodipendenza? Se così fosse mi apparirebbe ragionevole, in un'ottica di coordinamento fra le norme, introdurre la previsione che, per chi si trova in tali condizioni, deve essere sospesa l'esecuzione della pena anche se la stessa è nei limiti dei quattro anni; in tal modo si andrebbe anche nella direzione indicata dal senatore Greco.

In relazione ad una siffatta domanda di sospensione della pena, consentita a chi si trova in dette condizioni ed ammessa, quindi, solo se la pena cui questi è stato condannato non supera i quattro anni, ritengo sarebbe ragionevole prevedere inoltre la sospensione d'ufficio, ad opera del pubblico ministero.

FOLLIERI. Signor Presidente, l'emendamento 1.5 si riferisce alle persone che versano in stato di tossicodipendenza, rispetto alle quali si propone che l'esecuzione intervenga solo limitatamente a pene superiori agli anni quattro. Una delle norme sull'ordinamento penitenziario, l'articolo 47-bis, recante il titolo: «Affidamento in prova in casi particolari», stabilisce però il principio che se la pena non è superiore a tre anni la persona nei cui confronti deve essere eseguita una sentenza di condanna può chiederne la sospensione prima che venga adottato il provvedimento di esecuzione; se invece l'ordine di carcerazione è stato eseguito, il comma 2 della citata disposizione prevede l'applicazione del quarto comma del precedente articolo 47 e l'obbligo per il procuratore della Repubblica o per il pretore di sospendere la detta esecuzione.

In definitiva, credo che il senatore Greco potrebbe ritirare l'emendamento 1.5 perchè quanto esso prevede è già stabilito in una legge dello Stato.

GRECO. Sì, ma sono previsti un massimo di tre anni di pena, io voglio arrivare a quattro e ne ho già spiegato il motivo.

FOLLIERI. Senatore Greco, si potrebbe raggiungere questo risultato apportando una deroga all'articolo 47-bis dell'ordinamento penitenziario. Ripeto, infatti, che tale norma prevede la sospensione obbligatoria dell'esecuzione della pena anche se è già stato eseguito l'ordine di carcerazione. Ritengo sia una circostanza della quale discutere.

Pertanto, invito ulteriormente il senatore Greco a ritirare l'emendamento 1.5, per quanto lo stesso sia apprezzabile e pregevole.

FASSONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, con il nuovo testo dell'articolo 656 del codice di procedura penale, abbiamo ritenuto di disegnare un sistema di carattere generale per cui per le pene detentive fino a tre anni è prevista l'introduzione di un meccanismo di

sospensione d'ufficio dell'esecuzione, salvo poi effettuare un sollecito all'interessato a presentare una domanda e la necessaria documentazione affinché il tribunale di sorveglianza applichi una misura alternativa od anche le disposizioni di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (rettifico pertanto quanto ho prima erroneamente affermato).

È questo il meccanismo di carattere generale che il nuovo testo dell'articolo 656 prevede. Accanto a questo, e non da questo soppressi, esistono nell'ordinamento altri meccanismi particolari che, per la sola figura del tossicodipendente, innalzano il livello della pena fino ai quattro anni (quali quelli previsti dagli articoli 90 o 94 del citato decreto), secondo una procedura lievemente meno garantita in quanto esige una specifica domanda del soggetto prima dell'esecuzione della pena, ovvero anche ad esecuzione avvenuta con conseguente facoltà di sospensione della stessa.

La Commissione ha ritenuto che il meccanismo generale prevedesse un livello di pena elevato in modo sufficiente e di non estenderlo ulteriormente a pene di una certa consistenza. Nulla vieta, evidentemente, di optare per una tale estensione, è stato però scelto di mantenere il limite dell'applicabilità della procedura di carattere generale in termini ragionevoli. Tutto il disegno di legge rappresenta, infatti, un bilanciamento fra l'esigenza che l'esecuzione della pena avvenga pur sempre e quella di tutelare i soggetti meritevoli di misure alternative.

GRECO. Mi permetto soltanto di ricordare a tutti noi che le carceri sono piene di tossicodipendenti, che, generalmente, sono anche spacciatori e per il reato di spaccio di droga molti di loro sono stati condannati a pene superiori ai tre anni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di tornare al rispetto delle nostre regole. La questione che stiamo trattando è delicata, ed è opportuno tentare di risolverla insieme; solo per tale ragione, consentendo un dibattito poco ordinato, stiamo compiendo una deroga alle norme che regolano i nostri lavori, cerchiamo però di evitarla nel futuro.

SENESE. Signor Presidente, proprio per queste ragioni mi sono permesso di rivolgermi prima con brusca affettuosità al collega Greco, il cui apporto mi sembrava già sufficientemente stimolante per consentirci di procedere.

Le considerazioni del collega Fassone hanno una loro validità, ma devo dire che un certo contrasto è forse già presente nel comma 5 dell'articolo 1 proprio per la circostanza che tra le misure alternative previste sono richiamate quelle di cui agli articoli 90 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Sicché si verificherebbe la singolare situazione per cui un tossicodipendente che sconta una pena residua non superiore a tre anni o che è stato condannato con pena fino a tre anni potrebbe usufruire del meccanismo agevolatorio previsto; non così se la pena da scontare

è di tre anni e due mesi. Ciò a me pare alquanto inaccettabile e comunque tale da determinare una situazione di incomprendibilità.

Per tale ragione proporrei di riformulare l'emendamento 1.5 in questo modo: «Al capoverso 5 sostituire le parole da “, e di cui all'articolo 94” fino al termine del periodo, con le seguenti: “. Analogo procedimento si applica all'esecuzione di pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, nelle ipotesi di cui agli articoli 90 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990”». In questo modo si aprirebbe una «finestra» nell'ambito di un procedimento che ha questo tipo di modalità.

PRESIDENTE. Possiamo convergere su tale ipotesi?

CIRAMI. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento 1.5, anche nella formulazione proposta dal collega Senese. Mi dispiace per il collega Greco, ma mi sembra una formulazione molto macchinosa rispetto al criterio di carattere generale previsto nel testo.

PRESIDENTE. Prendo atto della proposta del senatore Senese, ma riterrei di riportare l'attenzione della Commissione sull'emendamento del senatore Greco, ritualmente presentato.

Senatore Greco, intende adottare una riformulazione del suo emendamento 1.5?

GRECO. Signor Presidente, intendo apportare, per evitare confusione e mancanza di coordinamento con il decreto n. 309 del 1990, delle correzioni al mio emendamento. Il nuovo testo dell'emendamento 1.5 è quindi il seguente:

Al capoverso 5, dopo le parole: «a tre anni», aggiungere le altre: «ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

1.5 (nuovo testo)

GRECO

FASSONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, su questa nuova formulazione mi rimetto alla Commissione. Faccio solo presente che non potremmo licenziare il testo senza aver rivisto gli articoli 91 e 94 del decreto n. 309 del 1990, perchè a questo punto rimangono delle norme ad incastro che bisogna per forza coordinare.

PRESIDENTE. È un aspetto che valuteremo, senatore Fassone; prendiamo atto di questo suo rilievo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con il relatore e quindi si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5 (nuovo testo), presentato dal senatore Greco.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.3 è stato ritirato dal presentatore, perchè superato dalla nuova formulazione del disegno di legge.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.4.

RUSSO. Signor Presidente, io non trovo al capoverso 9 dell'articolo 1 le parole: «a tre anni» cui fa riferimento l'emendamento 1.4.

FASSONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento del senatore Greco si innesti sul testo del disegno di legge ormai superato, in cui la lettera *b*) precludeva l'applicazione dell'articolo 656 del codice di procedura penale ai recidivi che avessero totalizzato condanne superiori a tre anni. L'emendamento 1.4 si sforzava di circoscrivere l'esclusione nel caso in cui si trattasse di soggetti tossicodipendenti, nella quale ipotesi si portava la pena a quattro anni; avendo noi abbattuto tale preclusione mi pare che l'emendamento sia superato.

GRECO. Prendo atto della precisazione ora fornita dal relatore e ritiro l'emendamento 1.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

(Affidamento in prova al servizio sociale)

1. Il comma 3 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2».

2. Il comma 4 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine

alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio per la protrazione dello stato di detenzione, e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, nel capoverso, sostituire le parole: «per la protrazione dello stato di detenzione» con le parole: «derivante dalla protrazione dello stato di detenzione».

2.1

IL RELATORE

FASSONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 2.1 a mia firma si intende illustrato.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 3.

(Affidamento in prova in casi particolari)

1. L'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche, è abrogato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

(Detenzione domiciliare)

1. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonchè la pena dell'arresto,

possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente;

b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci, con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.

1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il giudice, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre l'applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.

1-quer. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può disporre l'applicazione della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4»;

b) al comma 4, le parole: «dal secondo comma dell'articolo 254-quer del codice di procedura penale. Si applica il quinto comma del medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 284 del codice di procedura penale»;

c) al comma 7, le parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e 1-bis»;

d) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere la lettera a) del comma 1.

4.2

GRECO

Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente lettera:

«...» il comma 3 è abrogato».

4.1

IL RELATORE

GRECO. Signor Presidente, anche il mio emendamento 4.2 si basa sulla vecchia formulazione del disegno di legge e pertanto lo ritiro.

FASSONE, *relatore alla Commissione*. Do per illustrato l'emendamento 4.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

È stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

Coloro i quali siano condannati per il reato di corruzione dei minori di cui all'articolo 530 del codice penale possono fare istanza al magistrato di sorveglianza competente per l'esecuzione della pena, al fine di essere sottoposti a trattamento psicoterapeutico o a trattamento medico, compatibile con i diritti costituzionali garantiti. Nel periodo di tempo occorrente per portare a termine il trattamento l'esecuzione della pena resta sospesa. Tale sospensione opera fino a decisione del tribunale di sorveglianza che giudicherà sulla base dei rapporti del servizio sanitario che ha in cura il condannato».

4.0.1

MAZZUCA POGGIOLINI

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, poichè è opinione di molti studiosi della materia, ed emerge anche attraverso quelle che sono state le irrogazioni delle pene, che molti soggetti che incorrono in reati contro i minori sono più bisognosi di cure che di carcere, si è pensato di poter effettuare, alternativamente alla pena, un trattamento sanitario o psicoterapeutico al fine di evitare il reiterarsi del reato una volta scontata la pena. Ciò naturalmente nell'ambito di quanto stabilisce la Costituzione rispetto ai trattamenti sanitari, quindi in modo del tutto volontario; e naturalmente prevedendo - ecco quindi la serietà del trattamento alternativo alla pena - l'assoggettamento di tale trattamento ad un controllo da parte del servizio sanitario nazionale. La finalità è quella di evitare che la sola, semplice detenzione serva a salvaguardare la società dall'opera di un simile criminale che poi, uscendo dal carcere, si ritrovi esattamente come prima, con il suo carico di problemi, psicologici o di altra natura, del tutto intatto e quindi pronto a reiterare la pena.

CIRAMI. Signor Presidente, vorrei dire qualcosa a proposito dei cosiddetti mostri della senatrice Mazzuca Poggiolini. A mio parere essi vanno tenuti lontano dalla società, in carcere; se dovessimo introdurre il sistema del trattamento psicoterapeutico, dovremmo attuarlo anche per l'omicida, perchè spesso l'omicida agisce per un fatto di devianza, vedi per esempio, il caso di quel mostro - non so nemmeno di che nazionalità fosse - che, colto da un *raptus*, ha violentato e ucciso due ragazze in aperta campagna.

Non mi spiego quindi il tenore di questa disposizione emendativa, a meno che non decidessimo di applicare tale regime a tutta la categoria dei delinquenti e dei cosiddetti criminali in quanto l'aspetto criminogeno della personalità è sempre frutto di patologie. Per questi motivi sono assolutamente, decisamente contrario all'emendamento della senatrice Mazzuca Poggiolini.

FASSONE, *relatore alla Commissione*. Anch'io sono contrario, perchè, a prescindere dal merito, mi sembra che questa materia sia connessa con quella che abbiamo accantonato. In sostanza, si fa riferimento ad una misura alternativa sostanzialmente nuova, quindi da introdurre e poi descrivere se la si vuole utilizzare proceduralmente. Pertanto, credo che anche questo argomento dovrà essere affrontato in un secondo momento.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

SCOPELLITI. Comprendo lo spirito con cui la collega Mazzuca ha presentato questo emendamento, ma paradossalmente condivido anche le perplessità dei colleghi che hanno già espresso il loro orientamento contrario.

In effetti, c'è un problema a livello psicologico che riguarda tutti i detenuti per reati di violenza sui minori o nei confronti delle donne. Essi stessi chiedono di essere sottoposti a trattamento terapeutico perchè

soffrono di disturbi psichici che li portano a reiterare il reato quando escono dalla struttura carceraria.

Allora, il presupposto in base al quale è stato presentato l'emendamento in esame è giusto, ma penso che questo non sia lo strumento più adatto per affrontare il problema sollevato, mentre un ordine del giorno forse sarebbe più appropriato. Chiedo pertanto alla collega Mazzuca di trasformare, se possibile, questo emendamento in un ordine del giorno in cui si impegni con più forza il Governo ad affrontare il problema in tutta la sua gravità.

PRESIDENTE. Senatrice Mazzuca, accoglie l'invito della senatrice Scopelliti?

MAZZUCA POGGIOLINI. Ringrazio molto la senatrice Scopelliti per le sue considerazioni e aderisco alla sua proposta. Pertanto, ritiro l'emendamento 4.0.1, il cui contenuto verrà ripreso da un ordine del giorno.

RUSSO. Presidente, credo sia giusto che resti agli atti che la Commissione è consapevole che l'articolo 530 del codice penale è stato abrogato, non esiste più. Attualmente, una riformulazione del reato di corruzione di minorenni è contenuta nella legge n. 66 del 1996, ma è molto diversa da quella originaria. Il problema che ha posto la senatrice Mazzuca ha un suo rilievo.

PRESIDENTE. Senatore Russo, ma noi parliamo di una proposta che è stata ritirata. Tra l'altro abbiamo anche dei tempi ristretti.

RUSSO. Presidente, se non mi interrompe termino prima, anche perchè stavo per concludere.

PRESIDENTE. Ma io non posso darle la parola su una proposta che non c'è, altrimenti lei parla sul nulla. La senatrice Scopelliti ha formulato una proposta che io ho immediatamente rimesso alla presentatrice dell'emendamento, la quale lo ha ritirato. Allora, di che parliamo? Le ripeto che abbiamo dei tempi...

RUSSO. Presidente, i tempi aumentano molto per queste interruzioni. Io avrei già terminato.

PRESIDENTE. Ma lei non può parlare su una proposta che non c'è.

RUSSO. Ci vuole un minimo di buon senso. Facciamo risultare agli atti che la Commissione ha discusso su un articolo inesistente...

PRESIDENTE. Ma la Commissione non ha discusso.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Ammissione alla semilibertà)

1. All'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, terzo periodo, le parole: «se i risultati dell'osservazione di cui al comma 2 dello stesso articolo non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati dal comma 4 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale»;

b) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta prima ovvero successivamente all'inizio dell'espiazione della pena, applicandosi rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale e di cui all'articolo 47, comma 4».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile”».

5.1

IL RELATORE

FASSONE, *relatore alla Commissione*. Lo do per illustrato.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 6.

(Assistenti sociali)

1. La dotazione organica del personale dell'amministrazione penitenziaria, appartenente al profilo professionale n. 242 - Assistente sociale coordinatore, settima qualifica funzionale, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 luglio 1996, è aumentata di 684 unità.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento della dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede, prioritariamente, mediante assunzione dei candidati risultati idonei nei concorsi per assistenti sociali coordinatori dell'amministrazione penitenziaria, banditi nei due anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge.

3. Alla copertura dei posti rimasti eventualmente vacanti dopo l'applicazione del comma 2, si provvede mediante concorso pubblico.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Nell'articolo 6, al comma 2, sostituire le parole: «nei due anni precedenti» con le parole: «nei quattro anni precedenti».

6.2

IL RELATORE

FASSONE, *relatore alla Commissione*. Lo do per illustrato.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 7.

(Operatori amministrativi)

1. La dotazione organica del personale dell'amministrazione penitenziaria appartenente al profilo professionale n. 004 - Operatore Amministrativo, quinta qualifica funzionale, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 luglio 1996, è aumentata di 140 unità.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento della dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede mediante concorso pubblico.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30.390 milioni per l'anno 1997 e in lire 45.276 milioni a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

A questo punto propongo di rinviare a domani la votazione finale sul provvedimento, perchè il relatore, in sede di discussione dell'articolo 1, ha posto in evidenza l'esigenza, che mi sembra meritevole di attenzione, di procedere ad alcuni interventi di coordinamento. Pertanto, domani potremo procedere alla votazione dell'ordine del giorno e alla votazione finale.

FASSONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, purtroppo siamo passati all'articolo 2 con estrema velocità e non ho avuto il tempo di far presente che forse bisognerebbe ancora integrare l'articolo 1, se la Commissione è d'accordo, perchè c'è in effetti una discordanza con un altro testo legislativo. Laddove abbiamo individuato alcune situazioni nelle quali non si applica la procedura, infatti, occorrerebbe introdurre ancora una e precisamente quella che discende dall'articolo 67 della legge n. 689 del 1981 sulla depenalizzazione, la quale prevede che quando un soggetto ha fruito di una sanzione sostitutiva in luogo della pena detentiva tipica, e ha violato le prescrizioni, sono precluse le misure alternative. Quindi, in questo caso il soggetto non potrà comunque avere quelle misure ma fruirebbe di una sospensione dell'esecuzione della pena che invece inevitabilmente non verrebbe seguita dall'applicazione della misura. Si tratterebbe, perciò, di valutare se inserire in quella serie di preclusioni, che ora sono soltanto due, una lettera c) per tenere conto di questo dettato di legge.

PRESIDENTE. Senatore Fassone, lei ha ben rappresentato questa esigenza, che cercheremo di risolvere in fase di coordinamento.

CIRAMI. Dobbiamo elaborare con attenzione la formulazione da inserire, perchè la preclusione di applicazione nei confronti di questa categoria di soggetti condannati potrebbe essere eccessivamente penalizzante se non fissiamo limiti temporali ben precisi.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore Fassone di riformulare con la sua ben nota diligenza il testo laddove esigenze di coordinamento lo impongano, in modo da presentare domani alla Commissione la formulazione definitiva.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge n. 1406 alla seduta di domani.

I lavori terminano alle ore 18,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO